

rimento per la costituzione dell'ITS, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, ai sensi delle Linee guida allegate al DPCM 25 gennaio 2008, avverrà tramite invito, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, a presentare candidatura, rivolto a tutti gli Istituti capofila dei partenariati ammessi alla seconda fase del Piano Cipe IFTS/Ricerca (Programmazione 2004-2006) dell'Area Tecnologica individuata, elencati nel prospetto in narrativa, e successiva valutazione delle candidature pervenute nei termini da parte di un'apposita Commissione nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, d'intesa con il Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

di dare incarico al Dirigente del Servizio Scuola Università e Ricerca di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali;

di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 1553

Attuazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.. Istituzione dell'Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e.....

L'Assessore Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

La Direttiva 96/82/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, individua quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti l'adozione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, di un sistema di gestione della sicurezza e l'effettuazione, in carico alla parte pubblica, di misure di controllo.

L'art. 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

L'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., nel disciplinare le misure di controllo, dispone che le misure di controllo consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. Le verifiche ispettive sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.

Inoltre con riguardo alle competenze, lo stesso art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. dispone che le verifiche ispettive sono effettuate dalla Regione nelle more della piena attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e che quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi del

decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997.

L'art. 29 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. prevede che gli oneri relativi ai controlli siano posti a carico dei soggetti gestori.

La Legge Regionale 7 maggio 2008 n. 6 "Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche e integrazioni e in conformità con i principi e i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee", ha disciplinato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale Legge ha efficacia a decorrere dalla stipula dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72 c. 3 del D.Lgs. 112/98, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 dello stesso decreto.

La Legge Regionale n. 6/1999 "Sistema regionale della prevenzione, istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)", così come modificata e integrata dalla Legge Regionale n.27/2006, all'art. 3 c. 1 prevede che la Regione, le Province, gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di rispettiva competenza, si avvalgano dell'Arpa. Inoltre la citata Legge regionale istitutiva dell'Arpa all'art. 4 individua i compiti dell'Agenzia prevedendo in particolare, all'art. 4 comma 1 lett n) che l'Arpa fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale.

Considerato che:

- nelle more della sottoscrizione dell'accordo di programma tra Stato e Regione Puglia di cui al

citato articolo 72 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, la Regione è chiamata a svolgere le attività di controllo nei confronti degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;

- la Regione Puglia ha chiesto la definizione dell'accordo di programma previsto tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione, senza, tuttavia, ricevere riscontro;
- ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., la Regione Puglia deve provvedere a svolgere le attività di controllo degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. al fine di conseguire la necessaria protezione e prevenzione in materia sul proprio territorio.
- la LR 6/99 prevede che la Regione si avvalga dell'Arpa per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione ed ambiente di competenza con riferimento particolare al il supporto tecnico-scientifico ai fini della valutazione ed della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive
- l'art. 18 comma c-bis) del D.Lgs. 334/99 e smi prevede che la Regione fornisca al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonché per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Considerato inoltre che:

- con DGR 801 del 23 marzo 2010 è stato stabilito
- di dare avvio alle attività di controllo consistenti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- che le verifiche ispettive siano effettuate dall'ARPA Puglia;
- che le verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicu-

rezza abbiano luogo a decorrere dal 1° giugno 2010 e che siano completate, per la prima verifica, entro il 31 dicembre 2011 e che dette verifiche siano successivamente ripetute con cadenza almeno biennale;

- che gli oneri relativi ai controlli, da definirsi con successivo provvedimento nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 29 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., siano posti a carico dei soggetti gestori;
- che con successivo provvedimento, da adottarsi entro maggio 2010, previa concertazione con le Province e con l'ARPA Puglia, siano emanate le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- in data 4 giugno 2010 si è tenuto il tavolo di concertazione tra Regione, Province e ARPA volto a concordare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive

Ritenuto necessario:

- istituire l'Elenco regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- definire le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza
- disciplinare, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 29 c. 2 del D.Lgs. 334/99, le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione ai controlli di competenza della regione
- individuare le articolazioni regionali responsabili degli adempimenti in capo alla Regione previsti dall'art. 18 comma c-bis) del D.Lgs. 334/99

Si propone di:

- istituire l'Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- demandare all'Ufficio Inquinamento e grandi impianti la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;

- approvare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive condotte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza; di cui all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- demandare all'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti l'adozione dei provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive svolte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;
- stabilire, nelle more dello specifico decreto ministeriale, in Euro 5.000 (cinquemila) la tariffa che i soggetti gestori dovranno versare contestualmente all'avvio delle verifiche ispettive a titolo di acconto per le spese istruttorie e di controllo con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello stato, mediante versamento sul c/c 60225323 - Cod. 3120 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali;
- stabilire che i versamenti di dette tariffe confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali";
- stabilire che l'ARPA comunichi alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d'istituto;
- demandare all'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti la predisposizione delle informazioni di cui all'art. 18 comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale ma comporta maggiori entrate sul bilancio regionale riferite ai versamenti a carico dei soggetti gestori da imputarsi sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali"

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 44 - comma 4 della L.R. 7/2004, ai sensi della lett. a) c.4 art. 4 della LR 7/1997 nonché ai sensi dell'art. 4 della LR 17/2000

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia e del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di istituire l'Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- di demandare all'Ufficio Inquinamento e grandi impianti la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle aziende a rischio di incidente rilevante;
- di approvare le linee di indirizzo per lo svolgimento delle verifiche ispettive condotte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza; di cui all'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- di demandare all'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti l'adozione dei provvedimenti discen-

denati dalle verifiche ispettive svolte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza;

- di stabilire, nelle more dello specifico decreto ministeriale, in Euro 5.000 (cinquemila) la tariffa che i soggetti gestori dovranno versare contestualmente all'avvio delle verifiche ispettive a titolo di acconto per le spese istruttorie e di controllo con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello stato, mediante versamento sul c/c 60225323 - Cod. 3120 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali;
- di stabilire che i versamenti di dette tariffe confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3062100 "Proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali";
- di stabilire che l'ARPA comunichi alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d'istituto;
- di demandare all'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti la predisposizione delle informazioni di cui all'art. 18 comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
- di notificare il presente provvedimento ad ARPA Puglia, alle Province ed ai gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante a cura del Servizio Ecologia;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO

LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Le verifiche ispettive sono effettuate dall'ARPA Puglia che provvede a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti le attività svolte e da svolgersi all'Ufficio Inquinamento e grandi impianti della Regione Puglia

Primo ciclo

Il primo ciclo di verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza ha luogo a decorrere da giugno 2010 ed è completato entro il 31 dicembre 2011.

Dette verifiche sono successivamente ripetute con cadenza almeno biennale.

L'ARPA Puglia concorda con la Regione – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti il calendario del primo ciclo di verifiche ispettive nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- **collocazione dello stabilimento** in rapporto alle caratteristiche del territorio, tenuto conto della presenza di elementi di vulnerabilità, prestando particolare attenzione ad insediamenti o aree ad elevata concentrazione di persone e agli aspetti infrastrutturali in quanto rilevanti ai fini dell'efficacia degli strumenti di pianificazione dell'emergenza esterna;
- **concentrazione di più stabilimenti** a rischio di incidente rilevante, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, in quanto la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi.
- **quantità di sostanze o preparati presenti** avuto riguardo delle relative caratteristiche di rischio ovvero considerandone in primo luogo la tossicità o l'eventuale suscettibilità a dare origine ad emissione di sostanze tossiche in caso di eventi incidentali;
- **accadimento di eventuali incidenti e quasi-incidenti**: avuto riguardo della relativa gravità

Controlli successivi al primo ciclo

Per la programmazione del successivo ciclo di controlli dovranno essere considerati i seguenti elementi:

- **risultati delle precedenti verifiche ispettive**, in particolare se si sono riscontrate delle lacune nell'implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sottoposto a verifica;
- **incompleta attuazione di interventi prescritti** in base agli esiti delle precedenti verifiche;
- **accadimento di eventuali incidenti e quasi-incidenti**: avuto riguardo della relativa gravità
- **livello di rischio associato ai processi e alle tecnologie utilizzate**;
- **maturità del SGS implementato dall'azienda**: si possono stabilire verifiche più frequenti nel caso di SGS attuati da breve tempo o che nel tempo hanno variato la loro classificazione in termini di rischio; infatti nel caso di stabilimenti con un SGS avviato e già a regime è più probabile che questo sia meglio integrato con l'organizzazione aziendale, con le attività normalmente svolte all'interno dell'impianto e che sia stato ormai completamente recepito a tutti i livelli;
- **eventuali modifiche impiantistiche o della struttura organizzativa nello stabilimento**: è opportuno procedere all'esecuzione di una ulteriore verifica ispettiva nel caso in cui tali modifiche possano influenzare il mantenimento dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza implementato, anche se non è trascorso il periodo di tempo stabilito dalla precedente pianificazione;
- **nuove conoscenze in materia di prevenzione o protezione dei rischi rilevanti**, quindi modifiche legislative o nuove acquisizioni sulla pericolosità delle sostanze o dei processi in termini di classificazione sia a livello nazionale/europeo, sia in base ad indicazioni di enti internazionali autorevoli (ad esempio: EPA, HSE, AIChE,

ISO, IARC, ecc.), possono rendere opportuna una anticipata verifica rispetto alla prestabilita, al fine di verificare l'adeguatezza del SGS rispetto alle acquisizioni più recenti;

Modalità di conduzione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive, al fine di accertare, ai sensi del D.Lgs. 334/99 e s.m.i e del DM 9 agosto 2000, l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza, sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;

Le verifiche ispettive sono concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.

Il gestore provvede, a valle della comunicazione di avvio della verifica ispettiva da parte di ARPA Puglia, a trasmettere all'ARPA Puglia l'analisi dell'esperienza operativa e le informazioni generali sull'analisi di sicurezza comprensive dei seguenti dati:

- per ciascun evento (incidente rilevante, quasi incidente, anomalia)
 - Descrizione evento
 - Unità /Impianto coinvolto
 - Sostanza/preparato coinvolto
 - Conseguenze
 - Azioni mitigative intraprese nell'immediato:
 - Elementi SGS coinvolti (ex DM 9 agosto 2000)
 - Azioni gestionali e/o tecniche programmate per il miglioramento del SGS
- metodologia utilizzata per l'individuazione delle ipotesi incidentali:
- tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza delle ipotesi incidentali:
- tecniche di analisi utilizzate per la valutazione della frequenza degli scenari incidentali:
- metodologia utilizzata per la valutazione delle conseguenze:
- riepilogo delle ipotesi incidentali e relativi scenari (Ipotesi incidentale, Frequenza ipotesi [eventi/anno], Scenario incidentale, Frequenza scenario [eventi/anno], Distanze di danno [m])
- riepilogo dei modelli sorgente utilizzati per ciascuna ipotesi e relativi output numerici di calcolo
- individuazione per ciascuna ipotesi incidentale dei sistemi tecnici di sicurezza e dei sistemi organizzativi/gestionali per la prevenzione/mitigazione dell'evento

Il gestore provvede, a valle della comunicazione di avvio della verifica ispettiva da parte di ARPA Puglia, a trasmettere all'ARPA Puglia, in formato elettronico, secondo la modulistica predisposta dall'ARPA Puglia, le informazioni di cui al punto precedente nonché i vettoriali dello stabilimento, delle aree produttive, degli impianti, dei depositi, dei centri di pericolo e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata.

L'ARPA Puglia procede alle verifiche ispettive avvalendosi delle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale e internazionale.

Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente.

Il personale che effettua il controllo deve possedere comprovata e certificata esperienza in materia di rischi industriali e tecnologici.

I verbali di sopralluogo e i rapporti finali delle attività svolte sono redatti attenendosi alle linee guida previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la salvaguardia ambientale

Prot. DSA/DEC/2009/232 del 25 aprile 2009 "Linee guida recanti criteri e procedure con cui andranno condotte nelle more del decreto previsto dall'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 334/99, le verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato art. 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05".

Dopo ogni controllo, l'ARPA redige il rapporto finale di verifica e lo trasmette alla Regione – Servizio Ecologia – Ufficio Inquinamento e grandi impianti, alla Provincia e al Comune competenti e al MATTM.

In tale rapporto sono individuate le raccomandazioni finalizzate al miglioramento del SGS adottato e gli interventi di adeguamento da attuare a carico del gestore in recepimento delle prescrizioni a conclusione della verifica SGS nonché una valutazione complessiva del SGS in termini di congruità formale e adeguatezza attraverso la formulazione di un giudizio sintetico atto a definire il livello qualitativo di sviluppo del sistema.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi impianti adotta i provvedimenti discendenti dalle verifiche ispettive svolte da ARPA Puglia sui sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2010, n. 1554

Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 in relazione al Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, PSR Puglia 2007-2013, Misura 216, azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009.

L'Assessore alla Qualità del Territorio -Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche abitative e l'Assessore alle Risorse agroalimentari -Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello Antonicelli e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura Dr. Giuseppe Mauro Ferro, riferisce quanto segue:

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica;

VISTO l'art. 6 della predetta Direttiva;

VISTO il DPR 357/97, art. 5, di "Recepimento della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica";

VISTO il DPR 120/2003, art. 6 di modifica e integrazione del DPR 357/97;

VISTA la DGR n. 148 del 12/02/2008 di approvazione del "Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia 2007/2013";

VISTO il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, Azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009;

VISTE le indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000 concordate e sottoscritte in data 13

luglio 2009 tra l'Assessorato regionale alle Risorse Agroalimentari, l'Assessorato regionale all'Ecologia, l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, l'Ente parco Nazionale del Gargano, che si allegano alla presente (Allegato A), costituendo parte integrante della stessa;

VISTA la nota prot. n. 10992 del 24.09.2009 inviata dall'Ufficio Parchi agli Enti di gestione delle Aree protette e alle Province per rendere note le indicazioni tecniche sopra citate;

VISTA la DGR n. 525 del 23 febbraio 2010 "Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 30125 del 22/12/09 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" Revoca della Deliberazione di Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 2460" che all'Allegato 4 individua alcune tipologie d'intervento non assoggettabili alla valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che gli interventi previsti nella misura 216 del PSR Puglia 2007-2013, azione 1 - Ripristino muretti a secco, pubblicato sul BURP n. 71 del 14 maggio 2009, riguardano esclusivamente opere di ripristino e conservazione dei muretti a secco esistenti;

CONSIDERATA l'importanza dei muretti a secco dal punto di vista della conservazione della natura e la loro importanza sotto l'aspetto idrogeologico, nel mantenimento delle connessioni biotiche e nell'aumento della biodiversità;

CONSIDERATO che tali interventi sono assimilabili a quelli *necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito*;

CONSIDERATO che l'art. 5, lett. c del bando pubblicato sul BURP n. 71 del 4-05-2009 prevede che il beneficiario del finanziamento dell'intervento si impegna a *"rispettare l'originale tipologia costruttiva del muretto a secco senza apportare elementi estranei come reti, malta cementizia, ecc."*;